



**COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO**  
**87040 Prov. di Cosenza**

Codice fiscale 00391420783 Telef. 0984-442007 fax 0984-442185

**REGOLAMENTO SERVIZIO IDRICO COMUNALE**

**Deliberazione C.C. n° 13/2005**

# INDICE

## **TITOLO I – GENERALITA’**

- Art. 1 – Ente gestore del servizio
- Art. 2 – Modalità della fornitura
- Art. 3 – Sistema di distribuzione dell’acqua
- Art. 4 – Divieto di rivendita
- Art. 5 – Impianti per uso pubblico
- Art. 6 – Installazione impianti per uso pubblico
- Art. 7 – Regolamentazione dei prelievi degli impianti per uso pubblico

## **TITOLO II – NORME TECNICHE**

### CAPITOLO I – DEFINIZIONE IMPIANTI

- Art. 8 – Definizione impianti

### CAPITOLO II – NORME PER GLI IMPIANTI ESTERNI

- Art. 9 – Esecuzione lavori, Gestione e manutenzione impianto esterno
- Art. 10 – Rimozione impianto esterno su richiesta utente
- Art. 11 – Divieto all’utente di modificare l’impianto esterno
- Art. 12 - Responsabilità dell’utente sull’uso e conservazione dell’impianto esterno.

### CAPITOLO III – APPARECCHI DI MISURA – ACCERTAMENTI DEI CONSUMI

- Art. 13 – Misura dell’acqua
- Art. 14 – Apparecchi di misura, quote di nolo e manutenzione
- Art. 15 – Posizione e custodia dei contatori
- Art. 16 – Guasti al contatore ed accessori
- Art. 17 – Verbali di posa o riapertura del contatore
- Art. 18 – Rimozione e sostituzione del contatore
- Art. 19 – Lettura del contatore
- Art. 20 – Funzionamento difettoso del contatore
- Art. 21 – Verifica dei contatori

### CAPITOLO IV – NORME PER GLI IMPIANTI ESTERNI

- Art. 22 – Prescrizioni e collaudi
- Art. 23 – Installazione delle condutture
- Art. 24 – Collegamenti di impianti ed apparecchi
- Art. 25 – Prese di terra
- Art. 26 – Impianti di sollevamento
- Art. 27 – Serbatoi
- Art. 28 – Modifiche
- Art. 29 – Perdite, danni e responsabilità
- Art. 30 – Vigilanza

## **TITOLO III**

### **NORME PER LE FORNITURE**

- Art. 31 – Modalità per ottenere l’allacciamento
- Art. 32 – Forniture su strade canalizzate
- Art. 33 – Fornitura su strade non canalizzate
- Art. 34 – Modalità per ottenere la fornitura
- Art. 35 – Durata dei contratti di fornitura

- Art. 36 – Disdetta
- Art. 37 – Subentro
- Art. 38 – Anticipo in conto fornitura
- Art. 39 – Tariffe
- Art. 40 – Categorie di forniture ad uso privato
- Art. 41 – Variazione delle tariffe e del Regolamento
- Art. 42 – Fatturazione e pagamento
- Art. 43 – Consumi abusivi
- Art. 44 – Regolarità delle forniture
- Art. 45 – Sospensione fornitura
- Art. 46 – Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture
- Art. 47 – Fallimento
- Art. 48 – Risoluzione di diritto della fornitura

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI VARIE**

- Art. 49 – Infrazioni
- Art. 50 – Identificazione del personale
- Art. 51 – Applicabilità del diritto comune
- Art. 52 – Obbligatorietà
- Art. 53 – Contestazioni giudiziarie
- Art. 54 – Abrogazioni
- Art. 55 – Avviso del termine ultimo. Modalità
- Art. 56 – Esecuzione d'Ufficio
- Art. 57 – Rivalsa delle spese per opere di competenza dei privati eseguite d'ufficio

### **ALLEGATO A**

### **ALLEGATO B**

### **ALLEGATO C**

### **ALLEGATO D**

### **ALLEGATO E**

## **TITOLO I**

### **GENERALITA'**

#### **Art. 1 – Ente gestore del servizio**

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio comunale è affidato al Comune Castiglione Casentino con sede in Piazza V. Veneto.

#### **Art. 2 – Modalità della fornitura**

Le modalità della fornitura vengono regolate dalle norme del presente Regolamento. La somministrazione dell'acqua è subordinata al rispetto dei criteri di priorità nella distribuzione fissati dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 3 – Sistema di distribuzione dell'acqua**

La fornitura di acqua è di norma effettuata con misurazione a contatore.

#### **Art. 4 – Divieto di rivendita**

E' fatto divieto assoluto di rivendita dell'acqua.

#### **Art. 5 – Impianti per uso pubblico**

Sono da considerare impianti per usi pubblici:

- 1) Le fontane pubbliche;
- 2) Le bocche da incendio adibite ad uso pubblico, e collegate alle rete principale;
- 3) Gli impianti di irrigazione degli impianti sportivi

#### **Art. 6 – Installazione degli impianti per uso pubblico**

L'installazione degli impianti di cui al precedente articolo viene eseguita dal Comune con oneri a proprio carico, ed il consumo dell'acqua viene calcolato annualmente in modo forfetario.

#### **Art. 7 – Regolamentazione dei prelievi dagli impianti per uso pubblico**

E' fatto divieto:

- a) di prelevare acque dalle fontane pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinario impieghi domestici, e comunque applicando alla bocca delle fontane tubi di gomma o di altro materiale equivalente;
- b) di prelevare acqua dagli impianti di irrigazione degli impianti sportivi, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- c) di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendio o per controllo di efficienza degli impianti da personale abilitato allo scopo (VV.FF). Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) e b).

## **TITOLO II** NORME TECNICHE

### **CAPITOLO I** DEFINIZIONE IMPIANTI

#### **Art. 8 – Definizione impianti.**

Gli impianti di adduzione e distribuzione dell'acqua vengono convenzionalmente così definiti:

a) Tubazione stradale

Per tubazione stradale si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dai serbatoi di accumulo e/o dalle stazioni di sollevamento, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.

Esso viene eseguito a cura e criterio del Comune che ne rimane proprietario e che può attuare tutte le modificazioni, ivi compresi gli allacciamenti di altri utenti nonché le manutenzioni opportune per adeguarlo alle necessità del servizio.

b) Impianto esterno

Per impianto esterno si intende il dispositivo di stacco dalla tubazione stradale, generalmente costituito dal collettore e dalla saracinesca di intercettazione dell'utenza. E' considerato facente parte dell'impianto esterno anche il contatore, ancorché lo stesso sia posizionato all'interno dell'edificio privato. E' inclusa la tubazione dalla saracinesca di intercettazione, posta nel pozzetto stradale, al contatore, se questo è allocato all'inizio della proprietà dell'utenza, ovvero fino all'inizio della stessa proprietà se il contatore è allocato all'interno dell'edificio dell'utente. L'impianto esterno viene eseguito a cura e criterio del Comune che può attuare tutte le modificazioni, ivi compresi gli allacciamenti di altri utenti nonché le manutenzioni opportune per adeguarlo alle necessità del servizio.

L'esecuzione dell'impianto esterno è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte del richiedente il servizio, di eventuali permessi o autorizzazioni da parte delle autorità competenti o costituzione di servitù in caso di attraversamento di aree private.

c) Impianto interno

Per impianto interno si intende il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono l'acqua dal misuratore, questo escluso, agli apparecchi utilizzatori.

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno sono a totale carico e spese del Proprietario o per esso dell'utente.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alla normativa vigente in materia.

### **CAPITOLO II** NORME PER GLI IMPIANTI ESTERNI

#### **Art. 9 – Esecuzione lavori, gestione e manutenzione impianto esterno**

1. L'impianto esterno, come descritto dall'art. 8, comma 1, lett. b) del presente regolamento viene eseguito a cura e criterio del Comune, che provvede con diritto esclusivo ad installare, mantenere, modificare, controllare le varie parti dell'impianto ed esercirlo secondo le necessità del servizio.
2. In caso di attraversamenti di spazi privati per la realizzazione dell'impianto esterno, le servitù devono essere acquisite dal richiedente il servizio, mentre relativamente agli spazi pubblici Comunali l'Ente concede gratuitamente le servitù occorrenti.
3. Tutte le spese per la realizzazione e modifica sono a carico dell'utente.

#### **Art. 10 – Rimozione impianto esterno su richiesta dell'Utente**

Per l'eventuale rimozione parziale o totale dell'impianto esterno, con l'annullamento dell'attacco stradale, il Proprietario o l'Amministratore dello stabile dovrà presentare richiesta scritta previa disdetta da parte degli Utenti interessati, come da successivo art. 36 del Regolamento di fornitura acqua potabile, e rimborsare al Comune le spese sostenute per la rimozione, valutate a preventivo sulla base dei prezzi pro-tempore in vigore.

#### **Art. 11 – Divieto all'Utente di modificare l'impianto esterno**

Non è consentito all'Utente, né al proprietario od all'Amministratore dello stabile, manomettere, manovrare e comunque modificare alcuna parte dell'impianto esterno, né eseguire opere o lavori tali da pregiudicare o compromettere l'utilizzo, la conservazione o l'accessibilità dell'impianto esterno (allacciamento a tubazioni dell'acqua di prese di terra per impianti elettrici, costruzione di fabbricati od altro a ridosso degli impianti, muratura dei contatori, ecc.)

Se necessario, in casi del genere il Comune potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'Utente o del Proprietario, addebitando le spese relative al lavoro.

Il Comune, qualora riscontrasse che una qualsiasi parte dell'impianto esterno o i misuratori o i sigilli siano stati successivamente abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili il rimborso di tutte le spese relative alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti in caso di manomissione tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservanza delle citate prescrizioni sull'uso e conservazione dell'impianto esterno, potranno comportare l'interruzione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati.

#### **Art. 12 – Responsabilità dell'Utente sull'uso e conservazione dell'impianto esterno**

Salvo quanto previsto dal successivo art. 15, l'Utente deve usare la normale diligenza perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti le derivazioni e gli apparecchi del Comune posti su proprietà privata. L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per sua colpa ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione; in particolare egli deve comunque attuare i provvedimenti idonei ad evitare i pericoli di gelo al contatore.

Le responsabilità civili e penali verso chiunque, inerenti e conseguenti alla cattiva e difettosa efficienza delle derivazioni di presa poste in proprietà privata, fanno capo esclusivo al Proprietario dell'immobile ove sono collocate o per esso all'Utente quando l'uno o l'altro abbiano mancato di richiedere il tempestivo intervento del Comune per la riparazione dei danni comunque provocati o verificatisi, e rilevabili con la normale diligenza.

### **CAPITOLO III**

#### **APPARECCHI DI MISURA – ACCERTAMENTI DEI CONSUMI**

#### **Art. 13 – Misura dell'acqua**

Il consumo dell'acqua viene normalmente misurato mediante contatore, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 6.

#### **Art. 14 – Apparecchi di misura – quote di nolo**

Gli apparecchi di misura sono di proprietà del Comune; il tipo e il calibro di esse sono stabiliti dall'UTC in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'Utente è tenuto a denunciare all'atto della domanda.

Il Comune ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

Nel caso di variazione di calibro dovuto a variazione di consumo dell'Utente, il Comune si riserva di addebitare all'Utente stesso le spese relative.

Le quote annue di nolo sono stabilite dall'Amministrazione con apposito atto deliberativo in base alla normativa vigente.

### **Art. 15 – Posizione e custodia dei contatori**

Gli apparecchi di misura singoli o in batteria saranno di norma localizzati in apposita nicchia, realizzata dall'Utente, all'inizio della sua proprietà, secondo le indicazioni dell'UTC, il Comune fornisce all'Utente lo sportellino metallico per chiudere il vano suddetto.

In caso di necessità, gli apparecchi di misura, potranno essere installati, anziché nella nicchia di cui sopra, in pozzetto idoneo appositamente costruito secondo le indicazioni dell'UTC.

Solo in eccezionali casi il Comune può autorizzare l'installazione degli apparecchi di misura nei pozzetti stradali comunali.

La manomissione dei sigilli da parte dell'Utente e qualunque altra operazione da parte sua destinata ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore possono dar luogo alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune.

I fatti di cui sopra saranno senz'altro attribuiti all'Utente quando l'apparecchio misuratore è installato nei locali di suo uso esclusivo.

L'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibili e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

### **Art. 16 – Guasti ai contatori ed accessori**

L'Utente è il consegnatario degli apparecchi di misura installati negli immobili di sua proprietà ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni.

Nel caso di guasti o manomissioni, l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'UTC affinché questo possa provvedere alle relative riparazioni o sostituzioni.

L'Utente è responsabile della buona conservazione del misuratore con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili ivi compresa la rottura per gelo.

### **Art. 17 – Verbali di posa o riapertura del contatore**

All'atto della messa in opera o della riapertura dell'apparecchi misuratore viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'Utente, su modulo a stampa predisposto dal Comune nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso.

Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati solamente dal Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

### **Art. 18 – Rimozione o sostituzione del contatore**

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura vengono stesi su appositi moduli predisposti dal Comune i relativi verbali firmati dall'Utente e dagli incaricati del Comune medesimo.

Tali moduli, oltre ai dati di cui all'art. precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'Utente se reperibile.

### **Art. 19 – Lettura del contatore**

La lettura dei misuratori sarà effettuata annualmente da incaricati del Comune; l'utente si impegna a permettere sempre il libero accesso ai propri immobili, sia per dette operazioni, sia per ispezione agli impianti del Comune o per altre esigenze di servizio, alle persone di ciò incaricate, munite di distintivo o di tessera di riconoscimento.

Il Comune potrà richiedere l'auto-lettura dei consumi da parte dell'Utente, come potrà avvalersi della facoltà di addebitare consumi in base a stime calcolate o previste per il periodo dell'anno di cui trattasi, con relativo conguaglio in occasione della prima lettura effettiva.

### **Art. 20 – Funzionamento difettoso del contatore**

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'Utente dovrà segnalare prontamente il fatto all'UTC, che, previa opportune verifiche, effettuerà la valutazione del consumo

d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base alla media dei consumi verificatisi nel corrispondente periodo dei due anni immediatamente precedenti, oppure, se l'Utente usa l'acqua da meno di un anno, secondo una proporzione effettuata sulla base del consumo verificatosi nel corrispondente periodo dell'anno precedente.

Se invece l'Utente non provvede alla segnalazione, e l'irregolarità viene perciò constatata dall'incaricato del Comune in occasione di una eventuale verifica, il Comune potrà addebitare all'Utente un consumo corrispondente a quello medio di cui sopra, salvo una maggiorazione del 30% quando risulti che il mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile all'Utente.

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'Utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili.

#### **Art. 21 – Verifica dei contatori**

Il Comune può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.

Quando un Utente ritenga errate le indicazioni del contatore, il Comune, dietro richiesta scritta, accompagnata dal deposito di cui all'allegato C) del presente Regolamento, dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'Utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento, oltre al rimborso del deposito di cui al comma precedente.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.P.R. 23/08/1982 n. 854 relativo ai contatori per acqua fredda, il comune incamera il deposito effettuato ed addebita le spese di verifica.

### **CAPITOLO IV**

#### **NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI**

#### **Art. 22 – Prescrizioni e collaudi**

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno dall'uscita del misuratore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono interamente a carico del proprietario dello stabile o per esso dell'Utente. Lo stesso vale anche per la tubazione che dalla saracinesca di intercettazione dell'utenza, collocata sul collettore stradale, si estende sino al contatore (se questa verrà realizzata a cura e spese dell'utente).

Per la loro esecuzione il proprietario e/o l'Utente si affidano ad installatori di fiducia abilitati che siano in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali ai sensi della Legge 05/03/1990 n. 46 e che assumano le responsabilità loro derivanti da eventuali danni a persone o cose causati da deficienze degli impianti interni da essi eseguiti.

Gli installatori, nell'esecuzione dei lavori, devono attenersi alle norme generali obbligatorie esistenti, quali la legge 05/03/1990 n. 46 e loro eventuali future modificazioni, rilasciando al termine del lavoro al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati.

Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di verificare gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno, senza che da ciò derivi per esso assunzione di alcuna responsabilità presente o futura.

Qualora tali installazioni non risultassero conformi alle norme, il Comune potrà rifiutare o sospendere la fornitura.

#### **Art. 23 – Installazione delle condutture**

Le tubazioni della distribuzione privata (impianto interno) che ricadono all'interno degli stabili entro cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore a 80 cm dal

piano di terra ed a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiore. Dette tubazioni devono essere opportunamente coibentate.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità detti tubi dovranno essere protetti da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dall'estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico ed anche un rubinetto d'intercettazione.

#### **Art. 24 – Collegamenti di impianti ed apparecchi**

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenente vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dei recipienti ricevitori.

#### **Art. 25 – Prese di terra**

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

#### **Art. 26 – Impianti di sollevamento**

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici, devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi degli impianti di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Comune, il quale può prescrivere eventuali modifiche.

#### **Art. 27 – Serbatoi**

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

#### **Art. 28 – Modifiche**

Il Comune può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni o che fossero imposte da esigenze di corretta misura o di manutenzione degli apparecchi di misura o da esigenze di sicurezza e l'Utente è tenuto ad eseguire entro i limiti di tempo che gli verranno prescritti .

In caso di inadempienza il Comune ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'Utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

#### **Art. 29 – Perdite, danni e responsabilità**

Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

All'utente spetta l'onere della manutenzione e delle riparazioni necessarie per mantenere in efficienza l'impianto interno. Di qualunque guasto o difetto a detta tubazione l'utente ha l'obbligo di dare immediato avviso al Comune, nonché di eseguire immediatamente le riparazioni a proprie spese. Qualora le riparazioni non venissero eseguite tempestivamente, il Comune farà eseguire direttamente i lavori addebitandone la relativa spesa all'utente.

Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni a persone o cose che potessero derivare da deficienze degli impianti interni, anche se tali deficienze venissero rilevate dal proprio personale.

Per le condotte stradali e l'impianto esterno ogni intervento di riparazione o sostituzione non imputabile all'utente sarà a carico del comune che a tal fine prevede un canone di gestione stabilito dall'Amministrazione con apposito atto deliberativo in base alla normativa vigente.

### **Art. 30 – Vigilanza**

Il Comune ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà.

I dipendenti muniti di tessera di riconoscimento hanno pertanto la facoltà di accedere nella proprietà privata, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture, negli apparecchi misuratori, nella tubazione posta tra il collettore comunale ed il contatore, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente regolamento ed ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'Utente.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di verificare gli impianti, di prescrivere modifiche, di sospendere la fornitura a quelle installazioni che non corrispondono alle norme di sicurezza ed alle direttive del presente Regolamento.

Resta infine salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato nei casi precedentemente previsti.

### **TITOLO III** NORME PER LE FORNITURE

#### **Art. 32 – Modalità per ottenere l'allacciamento**

Per ottenere la fornitura dell'acqua in uno stabile od immobile non ancora provvisto di allacciamento all'acquedotto comunale il Proprietario, o l'interessato, deve presentare richiesta al Comune nelle forme previste dallo stesso, prima di iniziare la costruzione delle opere necessarie per effettuare l'allacciamento stesso. A tale scopo il Comune, accettata la domanda a termine di Regolamento e verificata sul posto la fattibilità e l'entità delle eventuali opere di competenza del Comune (estendimento della rete stradale), notificherà al richiedente l'ammontare del contributo, come stabilito nell'allegato A) del presente Regolamento, che dovrà essere versato prima dell'inizio dei lavori.

L'impianto interno, come definito dall'art. 8 comma 1, lett. C) del presente regolamento, resterà di proprietà dell'utente che ne assumerà l'obbligo della manutenzione e le conseguenti responsabilità fatto salvo quanto previsto dagli artt. 9,11,12 del presente regolamento; restano, comunque di proprietà del Comune la tubazione stradale nonché l'impianto esterno come definito dall'art.8, comma 1, lett. A) e B) del presente regolamento.

Il richiedente l'allacciamento all'atto del pagamento, dovrà produrre autorizzazione scritta dall'amministratore o dal proprietario dello stabile o dell'immobile o dei terreni interessati, per l'esecuzione, la posa, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto.

Il richiedente, inoltre, nel caso in cui provvederà direttamente a realizzare l'impianto esterno, dovrà allegare alla richiesta di allaccio il progetto dei lavori da eseguire che sarà valutato dall'UTC che in sede di autorizzazione indicherà eventuali prescrizioni.

Il richiedente dovrà richiedere l'autorizzazione del Comune per effettuare scavi sulla pubblica strada nonché produrre l'eventuale necessaria autorizzazione delle autorità competenti.

Nel caso di estendimento della rete stradale, il Comune indicherà in linea di massima la data di inizio dei lavori e dell'erogazione dell'acqua, che restano, in ogni caso, subordinati alle autorizzazioni delle autorità competenti ed alla concessione degli occorrenti permessi di passaggio delle tubazioni ove necessari.

In mancanza di dette autorizzazione e qualora mancassero i presupposti per la costituzione di una servitù coattiva, il Comune avrà il diritto di non eseguire l'estendimento della rete, restituendo il contributo eventualmente già introitato.

Analoga procedura dovrà essere eseguita dall'utente nel caso di richiesta di aumento di utilizzazione dell'acqua o di rifacimento della derivazione di presa.

#### **Art. 32 – forniture su strade canalizzate**

Nelle strade e piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Comune, entro i limiti di quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi oppongano, è tenuto alla concessione d'acqua per uso domestico di cui al punto a) dell'art. 40.

E' facoltà del Comune di concederla per gli altri usi di cui ai punti b) – c) – d) dell'art. 40.

Il Comune ha il diritto di esigere dal richiedente i contributi a fondo perduto ed il pagamento della nota spesa dovuti per l'allacciamento di cui all'allegato A) nonché il pagamento delle spese per i rifacimenti e spostamenti di cui all'allegato A) del presente Regolamento.

#### **Art. 33 – Forniture su strade non canalizzate**

Nel rispetto dei limiti e delle condizioni indicate nel precedente articolo, per le strade non canalizzate il Comune è tenuto ad accogliere le richieste per uso domestico, è facoltà del comune di accogliere le richieste per altri usi, quando da parte dei richiedenti sia corrisposto il contributo a fondo perduto relativo alla estensione della rete, oltre al contributo di allacciamento di cui all'allegato A) del presente regolamento.

#### **Art. 34 – Modalità per ottenere la fornitura**

Per utilizzare l'acqua il richiedente deve farne regolare richiesta al Comune, sottoscrivendo l'apposito contratto di somministrazione di acqua potabile.

Chi occupa locali in subaffitto da terzi non potrà ottenere la fornitura a proprio nome; il relativo contratto dovrà essere stipulato da chi ha dato in subaffitto i locali.

All'atto della firma del suddetto documento il richiedente deve effettuare al Comune, qualora non sia stato già disposto, il pagamento dei contributi a fondo perduto per l'allacciamento e per l'eventuale estendimento/potenziamento rete di cui allegato A) del presente Regolamento, il pagamento delle somme, compatibilmente con la normativa vigente, dovuta per spesa di stipulazione contratto od altro e versare, a titolo di anticipo infruttifero sui consumi, una somma in contanti commisurata all'entità della fornitura, determinata secondo l'allegato B) del presente regolamento.

In ogni caso l'impianto e le modalità di utilizzo dell'acqua, oltre ad essere rispondenti alle Norme di Legge di buona tecnica ed alle prescrizioni del presente regolamento, dovranno essere conformi alle disposizioni particolari che il Comune crederà di stabilire a garanzia e nell'interesse del servizio.

### **Art. 35 – Durata dei contratti di fornitura**

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così di seguito salvo disdetta da parte dell'utente.

Resta salvo in ogni caso quanto disposto dal successivo art. 36.

### **Art. 36 – Disdetta**

L'Utente che non intenda più utilizzare la fornitura acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro utente, deve dare tempestiva comunicazione al Comune, inviando lettera raccomandata o presentandosi agli Uffici comunali, per ottenere la lettera finale e la chiusura con sigillo del misuratore; dovrà comunque rispondere del consumo di acqua e del nolo misuratore fino al momento della chiusura.

Se l'Utente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazione di acqua potabile, resterà responsabile solidamente con l'eventuale subentrato, per consumi di acqua, nolo misuratore e delle altre conseguenze possibili, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra continuerà ad essere intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura dell'acqua possono essere rimossi a criterio del Comune.

Qualora l'utente impedisse accesso agli incaricati del comune per le necessarie operazioni di chiusura o del misuratore, il Comune avrà diritto d'azione giudiziaria in sede civile e penale.

### **Art. 37 – Subentro**

Quando il nuovo utente subentra all'altro nell'uso dell'acqua il subentrante deve presentarsi presso gli uffici comunali per la stipulazione del nuovo contratto di somministrazione e per il pagamento del corrispettivo dovuto come stabilito nell'allegato B) del presente Regolamento.

Il subentro verrà autorizzato solo qualora il vecchio utente abbia liquidato ogni debito dovuto al comune per consumo, canone e nolo.

### **Art. 38 – Anticipo in conto fornitura**

All'atto della stipulazione del contratto di fornitura, l'utente deve versare, a garanzia degli impegni assunti, ed in considerazione che il pagamento dei consumi avviene in via posticipata, un anticipo come stabilito in allegato B).

Il Comune potrà incamerare tale anticipo fino alla concorrenza dei propri crediti senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente regolamento e dalla legge.

L'anticipo viene restituito all'utente alla cessazione del contratto dopo che l'utente stesso abbia liquidato ogni debito.

Sulle somme anticipate non decorre alcun interesse.

### **Art. 39 – Tariffe**

1. La determinazione del sistema tariffario spetta al Consiglio Comunale, tenuto conto della normativa vigente in materia.

Gli adeguamenti periodici della tariffe sono deliberate dall'Amministrazione Comunale, tenuto conto della normativa vigente in materia.

Le tariffe ed i canoni fissati con provvedimenti emanati dai Pubblici Poteri vengono automaticamente applicate con le modalità e le decorrenze stabilite nei provvedimenti stessi.

Qualsiasi tassa od imposta presente o futura relativa al contratto, consumi misuratori ed altro e che comunque si ripercuota sulla tariffa, è a carico dell'utente che la deve rimborsare al Comune unitamente all'importo per la fornitura dell'acqua.

### **Art. 40 – Categorie di forniture ad uso privato**

Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:

- a) Uso domestico – Si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici.
- b) Altri usi – Si considera destinata a tali usi l'acqua utilizzata per attività non domestiche di qualsiasi specie, aventi carattere duraturo o temporaneo.
- c) Uso commerciale/industriale.
- d) Uso antincendio – Si considera destinata a tale uso l'acqua prelevata dalle manichette e dagli idranti antincendio ed utilizzata per lo spegnimento di incendi.

### **Art. 41 – Variazione delle Tariffe e del Regolamento**

Nel caso di modificazioni del sistema tariffario di cui al 1° comma dell'art. 39 o delle norme del presente Regolamento e relativi allegati, da parte degli organi competenti, sarà inteso che il Comune ne avrà dato comunicazione all'Utente con la pubblicazione della delibera all'Albo Pretorio, nonché la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione se richiesta dalla normativa vigente.

Se l'Utente non recede dal contratto entro 30 giorni dall'ultimo della pubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate .

Fino alla data del recesso l'Utente dovrà osservare le variazioni intervenute.

### **Art. 42 – Fatturazione e pagamento**

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta.

La bolletta potrà contenere consumi effettivamente letti e/o a stima.

Se il pagamento dovesse aver luogo oltre il termine di cui sopra, il Comune ha diritto di esigere, oltre all'importo dovuti, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del Tasso Ufficiale di sconto del momento incrementato di 3,5 punti percentuali.

La morosità se protratta oltre un periodo di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta, dà diritto al Comune di procedere alla sospensione e/o limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), previo invio di raccomandata A.R., senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, addebitando la relativa spesa all'Utente stesso, fatte salve le procedure coattive per il pagamento ai sensi della normativa vigente. L'Utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

In caso di ripristino dell'erogazione, l'Utente è tenuto a pagare, oltre alle spese di sospensione di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Comune per la tutela dei suoi diritti.

### **Art. 43 – Consumi abusivi**

Il consumo dell'acqua per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato.

L'Utente è responsabile verso il Comune dell'effettivo impiego dell'acqua secondo l'uso dichiarato.

L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune.

L'Utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello contrattualmente stabilito è tenuto al pagamento delle eventuali maggiori tariffe dalla data di inizio della fornitura o per il periodo minimo di un anno se questa risale a data antecedente, salvo il diritto del Comune di sospendere la fornitura e di esperire ogni altra azione.

#### **Art. 44 – Regolarità delle forniture**

Il comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore od a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti.

Pertanto le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Allo stesso modo dovranno dotarsi di impianto di riserva e sollevamento le utenze che per la loro particolare posizione non riescono ad avere la pressione dovuta in modo costante durante la giornata.

Per sopperire ai fabbisogni d'emergenza nell'eventualità di incidenti, il Comune avrà comunque la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua.

#### **Art. 45 – Sospensione fornitura**

Il Comune avrà il diritto di sospendere la fornitura dell'acqua all'Utente nel caso di ritardi di pagamento da parte dell'Utente degli importi dovutigli a qualsiasi titolo e, senza obblighi di preavviso e salva ogni azione giudiziaria competente, nei casi di infrazioni od opposizioni da parte dell'Utente a quanto stabilito negli artt. 11, 15, 29, 28, 30, 43.

#### **Art. 46 – Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture**

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico è in facoltà del Comune rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune stesso valutare.

#### **Art. 47 – Fallimento**

In caso di fallimento dell'Utente, il contratto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa; qualora fosse autorizzato l'esercizio provvisorio, l'Amministrazione del fallimento dovrà stipulare un nuovo contratto di fornitura dell'acqua.

Le spese per le opere occorrenti per il riallacciamento dell'impianto saranno sempre a carico dell'Utente e dovranno essere versate anticipatamente.

#### **Art. 48 – Risoluzione del diritto di fornitura**

La fornitura si intende revocata senza intervento di alcuna atto formale da parte di Comune quando, per morosità dell'Utente o per qualsiasi altro caso previsto dal presente Regolamento, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un mese, nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento.

## TITOLO IV

### DISPOSIZIONI VARIE

#### **Art. 49 – Infrazioni**

Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono rilevate dal personale del Comune.

#### **Art. 50 – Identificazione del personale**

I dipendenti del Comune sono muniti di tessera di riconoscimento che devono esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.

#### **Art. 51 – Applicabilità del diritto comune**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

#### **Art. 52 – Obbligatorietà**

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli Utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'Utente il diritto di averne copia all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

#### **Art. 53 – Contestazione giudiziaria**

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura ed in generale alla esecuzione del presente Regolamento è quello di Cosenza.

#### **Art. 54 – Disposizioni transitorie**

Da parte del Comune sarà curata l'installazione del contatore a misura presso ogni utenza. E' fatto obbligo a tutti gli utenti di predisporre le nicchie di alloggiamento, le opere idrauliche ed eventuali edili necessarie all'installazione del contatore entro il termine che verrà fissato con avviso pubblico del Sindaco del Comune di Castiglione Cosentino.

#### **Art. 55 – Avviso del termine ultimo. Modalità**

Il Sindaco dà notizia, con avviso pubblico, del termine ultimo per la predisposizione delle opere necessarie per l'installazione del contatore ed invita tutti i soggetti allacciati all'acquedotto comunale, che non abbiano ancora provveduto ad adempiere nei termini.

Nei confronti di coloro che non avessero adempiuto all'invito di cui al comma precedente, il Sindaco provvederà ad emettere un'ordinanza per ogni singolo caso, determinando gli adempimenti da eseguire ed i relativi termini secondo le prescrizioni dell'UTC.

#### **Art. 56 – Esecuzione d'Ufficio**

Quando siano trascorsi inutilmente i termini fissati dal Sindaco nell'ordinanza di cui all'art. 55, il Comune, senza pregiudizio del procedimento amministrativo e penale, provvederà d'ufficio all'esecuzione delle opere stesse, a totali spese degli utenti inadempienti, applicando anche l'eventuale sanzione amministrativa indicata nella stessa ordinanza.

#### **Art. 57 – Rivalsa delle spese per opere di competenza dei privati eseguite d'ufficio**

Le spese anticipate dal Comune per l'esecuzione, ai sensi dell'art. 56 del presente Regolamento, di atti, di lavori, opere di competenza dei privati o provocate dalla negligenza dei privati sono recuperate, maggiorate delle eventuali spese generali e di assistenza tecnica ai lavori, da determinarsi a seconda del caso, applicando per la riscossione le disposizioni di cui all'art. 69 del D.P.R. 28.01.1998 nr. 43 e s.m.

## ALLEGATO A

### **Tabella dei contributi dovuti al comune a titolo di rimborso o concorso spese per estendimento rete, allacciamenti e subentri di utenza.**

#### **1. Contributo estendimento rete**

Nel caso in cui la richiesta avvenga nell'ambito di strade non canalizzate, cioè prive di "tubazione stradale", i contributi di estendimento della rete saranno determinati sulla base dell'effettiva spesa sostenuta dal Comune valutata a preventivo per materiali, manodopera, noli e spese generali sulla base del prezzario Regionale in vigore al momento della richiesta di allaccio.

Il richiedente dovrà versare la spesa relativa alla quota di opere strettamente necessaria a soddisfare la richiesta, e ripartita proporzionalmente nel caso di richieste plurime contemporaneamente formulate.

#### **2. Contributo per realizzazione impianto esterno**

Il contributo per la realizzazione dell'impianto esterno rete sarà determinato sulla base dell'effettiva spesa sostenuta dal Comune valutata a preventivo per materiali, manodopera, noli e spese generali sulla base del prezzario Regionale in vigore al momento della richiesta di allaccio.

Il richiedente dovrà versare l'intera spesa come sopra calcolata, ripartita proporzionalmente nel caso di richieste plurime contemporaneamente formulate.

#### **3. Contributo per allacciamenti**

Il contributo di allacciamento all'acquedotto sarà quantificato in base alle seguenti tariffe:

- allacciamento con tubo fino a 1 pollice:	€	50,00
- allacciamento con tubo da 1 pollice e ¼	€	200,00

Il contributo forfetario di allacciamento sopraindicato verrà valutato all'inizio di ciascun anno in base all'applicazione del numero indice del costo della vita nazionale riferito all'anno precedente.

#### **4. Contributo per voltura contatore**

Il contributo di voltura del contatore sarà quantificato in base alle seguenti tariffe:

- allacciamento con tubo fino a 1 pollice:	€	25,00
- allacciamento con tubo da 1 pollice e ¼	€	100,00

Il contributo forfetario di allacciamento sopraindicato verrà valutato all'inizio di ciascun anno in base all'applicazione del numero indice del costo della vita nazionale riferito all'anno precedente.

## ALLEGATO B

#### **1. Anticipo in conto della fornitura**

L'anticipo da versarsi alla stipulazione del contratto, previsto dall'art. 38 del Regolamento, viene determinato come segue per le categorie di fornitura.

1. per uso DOMESTICO	€	30,00
2. per ALTRI USI	€	100,00

## **ALLEGATO C**

### **1. Deposito per verifiche contatori a richiesta dell'Utente**

Il deposito di cui al 1 comma dell'art. 21 è fissato nella misura forfetaria di € 40,00 – per ciascun contatore.

Questo importo potrà essere rivalutato all'inizio di ciascun anno in base all'applicazione del numero indice del costo della vita nazionale riferito all'anno precedente.

## **ALLEGATO D**

### **1. Bocche antincendio private**

Per alimentazione delle bocche antincendio private, qualora non inserite sotto contatore, viene stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello relativo ad altri usi.

Il Comune, valutata la fattibilità dell'intervento, e previo deposito da parte del richiedente di apposita cauzione, da determinarsi in base all'entità dei lavori, a mezzo del proprio UTC e dell'idraulico appositamente incaricato, provvede alla costruzione delle suddette prese su terreno di proprietà pubblica sino al limite della proprietà privata, con l'addebito delle relative spese a totale carico del richiedente.

L'Utente deve fornire al Comune lo schema di installazione delle bocche antincendio, provvedendo altresì al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazione. In caso di inadempimento il Comune ha diritto di applicare all'Utente, a titolo di penale, per ogni bocca antincendio effettivamente installata, il doppio della tariffa ordinaria per la durata di un anno.

Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.

L'Utente ha diritto di servizi della bocca antincendio esclusivamente in caso di incendio e nei casi specificatamente previsti dal contratto.

Quando si sia fatto uso di bocca antincendio, l'Utente deve darne comunicazione al Comune entro le 24 ore successive, affinché questo possa provvedere alla risigillatura.

Il Comune non assume responsabilità alcuna, nel caso di forza maggiore, circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.

Gli interventi sulla rete idrica necessari ad assicurare la portata e/o la pressione richiesta dall'utente, qualora queste fossero superiori rispetto alla portata della rete comunale, verranno valutati, caso per caso, in ordine alla fattibilità da parte dell'UTC e, se ritenuti compatibili con la rete idrica esistente, disciplinati a mezzo di apposita convenzione. Le spese di realizzazione sono comunque poste a carico del richiedente.

Le tariffe di fornitura di cui al presente articolo sono approvate con apposito atto deliberativo.

## **ALLEGATO E**

### **2. Piscine private**

Per l'alimentazione delle piscine viene stipulato un apposito contratto relativo ad altri usi e deve essere previsto un contatore specifico.

Il Comune, valutata la fattibilità dell'intervento, e previo deposito da parte del richiedente del contributo di cui all'allegato A, ha facoltà di concedere l'allaccio.

Quando occorre riempire la piscina, l'Utente deve darne comunicazione al Comune almeno dieci giorni prima, affinché questo possa provvedere ad indicare le modalità ed il periodo in cui effettuare l'operazione.

In caso di non ottemperanza alla suddetta norma il comune potrà revocare la concessione di allaccio.

Il Comune non assume responsabilità alcuna, nel caso di forza maggiore, circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.

Gli interventi sulla rete idrica necessari ad assicurare la portata e/o la pressione richiesta dall'utente, qualora queste fossero superiori rispetto alla portata della rete comunale, verranno valutati, caso per caso, in ordine alla fattibilità da parte dell'UTC e, se ritenuti compatibili con la rete idrica esistente, disciplinati a mezzo di apposita convenzione. Le spese di realizzazione sono comunque poste a carico del richiedente.

Le tariffe di fornitura di cui al presente articolo sono approvate con apposito atto deliberativo.